

Codice statutario

dell’Agenzia svedese dei trasporti



Pubblicato
il 10 dicembre 2024

CIRCOLAZIONE
STRADALE

Regolamenti che modificano i regolamenti e consigli generali dell’Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2016:22) sulle autovetture e rimorchi trainati da autovetture e messi in servizio il 1º luglio 2010 o successivamente;

adottato il 27 novembre 2024.

In virtù del capitolo 8, sezione 16 dell’ordinanza sui veicoli (2009:211) e delle sezioni 3 e 12 dell’ordinanza sul controllo delle emissioni di scarico (2011:345), l’Agenzia svedese dei trasporti stabilisce¹ che l’allegato 1 ai regolamenti e consigli generali dell’Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2016:22) sulle autovetture e i rimorchi trainati da autovetture e messi in servizio a partire dal 1º luglio 2010 sia formulato come segue.

Il presente statuto entra in vigore il 1º maggio 2025.

A nome dell’Agenzia svedese dei trasporti

JONAS BJELFVENSTAM

Per Öhlund

(Strade e ferrovie)

¹ Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Appendice 1. Prescrizioni per autovetture, autobus, autocarri e relativi rimorchi

2. Emissioni di scarico dei veicoli leggeri

Un veicolo delle categorie M₁, M₂, N₁ o N₂ con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1, K2 o K3 della tabella seguente per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti.

Un veicolo delle categorie M₁, M₂, N₁ o N₂ con una massa di riferimento compresa tra 2 380 e 2 610 kg può soddisfare le prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti di cui alla sezione 41 invece delle prescrizioni di cui al primo paragrafo. Ciò è subordinato al fatto che il veicolo soddisfi anche le prescrizioni per la misurazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante, come stabilito dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dalle relative disposizioni di esecuzione.

Un veicolo delle categorie M₁, M₂, N₁ o N₂ con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg, per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e di altri inquinanti, può soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1, K2 o K3, purché adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Un veicolo delle categorie M₁ e N₁ prodotto in grandi serie nei paesi terzi o per tali paesi può invece soddisfare le prescrizioni della riga T1.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare con carburante etanolo può invece soddisfare le prescrizioni della riga K1 o K7. Un veicolo della categoria M₁ o N₁ può soddisfare le prescrizioni della riga K5. La conversione non può aumentare la potenza massima del motore del veicolo di oltre il 5 %.

Un veicolo successivamente trasformato per funzionare a GNC (gas naturale compresso), GNL (gas naturale liquefatto) o GPL (gas di petrolio liquefatto) può invece soddisfare le prescrizioni della riga K4 o K7. La conversione non può aumentare la potenza massima del motore del veicolo di oltre il 5 %.

Un veicolo precedentemente immatricolato e messo in circolazione in un paese al di fuori dello Spazio economico europeo o della Turchia può, invece delle prescrizioni di cui sopra, soddisfare le prescrizioni di cui alla riga K6.

Nonostante le prescrizioni di cui sopra

- camper, ambulanze, carri funebri e veicoli blindati non sono soggetti alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di carburante di cui alla riga K1;
- nei casi specificati nella riga S1, i camper, le ambulanze e i carri funebri possono soddisfare le prescrizioni ivi indicate; e
- nei casi specificati nella riga S2, anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle possono soddisfare le prescrizioni indicate.

Nel valutare se le prescrizioni sono soddisfatte, una modifica/un cambiamento

1. della lunghezza del sistema di scarico, fino a 2 metri dopo l'ultimo silenziatore, non comporta l'obbligo di ulteriori prove del sistema di controllo delle emissioni di scarico di camper, ambulanze o carri funebri;
2. della massa di riferimento non comporta la revoca dell'omologazione rilasciata per il veicolo di base più rappresentativo per un camper, un'ambulanza, un carro funebre o un veicolo con accesso per sedie a rotelle;
3. al sistema di scarico di un veicolo con accesso per sedie a rotelle non comporta l'obbligo di ulteriori prove, a condizione che il sistema di controllo delle emissioni di scarico e gli eventuali filtri non siano interessati dalla modifica.

Le disposizioni relative ai convertitori catalitici di ricambio per i veicoli sono contenute nel regolamento (CE) n. 715/2007 e nei regolamenti e consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2013:63) relativi alle autovetture e ai rimorchi trainati da autovetture.

Riga	Disposizioni	Si applica ai veicoli messi in servizio	
K1	Conformi ai requisiti del modificato da:	Regolamento (CE) n. 717/2007	
		Regolamento (CE) n. 692/2008 Euro 5 o versioni successive alterazioni; secondo le date specificate nella tabella dell'allegato 1 dell'appendice 6	1.7.2010– 31.8.2015 Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I
		Regolamento (CE) n. 692/2008 Euro 6 o versioni successive alterazioni; secondo le date specificate nella tabella dell'allegato 1 dell'appendice 6	1.1.2012– 31.8.2016 Limitato alle categorie N ₁ classe II, N ₁ classe III e N ₂
		Regolamento (CE) n. 692/2008 Euro 6 o versioni successive alterazioni; secondo le date specificate nella tabella dell'allegato 1 dell'appendice 6	1.9.2015– 31.8.2018 Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I
		Regolamento (UE) 2017/1151	1.9.2016– 31.8.2019 Limitato alle categorie N ₁ classe II, N ₁ classe III e N ₂
			1.9.2017 oppure versioni successive

		o versioni successive alterazioni;	Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I 1.9.2018 oppure versioni successive Limitato a: Categoria N ₁ classe II, N ₁ Classe III e N ₂
K2	Conformi ai requisiti della direttiva	Direttiva 70/220/CEE	-
	modificata dalla direttiva	98/34 CE Veicoli che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B della tabella 5.3.1.4 dell'allegato I.	1.7.2010– 31.12.2010 Limitatamente alle categorie M ₁ , M ₂ e N ₁ , classe I 1.7.2010– 31.12.2011 Limitato alle categorie N ₁ classe II, N ₁ classe III e N ₂ e veicoli progettati per soddisfare specifiche esigenze sociali
K3	Conformi ai requisiti del	regolamento 83 dell'ECE	-
		05 serie di modifiche Autovetture che: soddisfano le prescrizioni del Riga B della tabella di cui Sezione 5.3.1.4.	1.7.2010– 31.12.2010 Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I 1.7.2010– 31.12.2011 Limitato a: Categorie N ₁ classe II, N ₁ Classe III e N ₂ e veicoli progettati in modo da rispettare le specifiche esigenze

			sociali
		06 serie di modifiche	1.7.2010– 31.8.2015 Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I
			1.1.2012– 31.8.2016 Limitato a: Categorie N ₁ classe II, N ₁ Classe III e N ₂
		07 serie di modifiche o successive modifiche	1.9.2015– 31.8.2018 Limitato a: Categorie M ₁ , M ₂ , e N ₁ classe I
			1.9.2016– 31.8.2018 Limitato alle categorie N ₁ classe II, N ₁ classe III e N ₂
K4	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	regolamento 115 dell'ECE	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
K5	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del conformemente al capitolo 5, sezioni da 24 a 32 dei regolamenti e consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2013: 63) su autovetture e rimorchi trainati da autovetture.	1.7.2010– 31.12.2010 Limitato a: Categoria M ₁	1.7.2010– 31.12.2011 Limitato a: Categoria N ₁

K6	<p>Un veicolo con motore a benzina deve essere dotato di un convertitore catalitico a tre vie funzionante e soddisfare le prescrizioni relative alle emissioni di scarico al minimo e al regime di minimo aumentato di cui all'allegato 1 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2017:54) sui controlli tecnici.</p> <p>Un veicolo con motore diesel deve soddisfare le prescrizioni sull'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera di cui all'allegato 1 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2017:54) sui controlli tecnici e soddisfare le prescrizioni sulle emissioni relative al modello di veicolo in conformità delle normative federali degli Stati Uniti. In assenza di dati sul veicolo relativi ai coefficienti di assorbimento per l'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera, la soglia di prestazione è di $1,5 \text{ m}^{-1}$.</p>	
K7	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 5 delle norme svedesi per l'amministrazione stradale (VVFS 2003:29) sull'omologazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche.	1.1.2011 o versioni successive
T1	Per quanto riguarda le emissioni, un veicolo deve soddisfare le prescrizioni tecniche alternative specificate nelle voci 2 e 2 bis dell'allegato IV, appendice 2, parti I e II, della direttiva 2007/46/CE, modificata dal regolamento (UE) n. 183/2011.	
S1	Un'autovettura con un peso totale superiore a 2 500 kg e costruita a partire da un autocarro o da un autobus può soddisfare le prescrizioni che si applicano al veicolo di base, che in alcuni casi possono comportare le prescrizioni di emissione per i veicoli pesanti ai sensi del punto 11 o del punto 41 del presente allegato. Lo stesso vale per un autobus ricavato da un autocarro o da un'autovettura.	
S2	Un'autovettura ricavata da un autocarro o da un autobus può soddisfare le prescrizioni che si applicano al veicolo di base, che in alcuni casi possono comportare prescrizioni di emissione per i veicoli pesanti ai sensi del punto 11 o del punto 41 del presente allegato. Lo stesso vale per un autobus costruito a partire da un autocarro.	

41. Emissioni di scarico dei veicoli pesanti

Un veicolo con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg deve soddisfare le prescrizioni della riga K1, K2 o K3 della tabella seguente per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico.

I veicoli con una massa di riferimento compresa tra 2 380 kg e 2 610 kg possono soddisfare le prescrizioni relative ai gas di scarico e ad altri inquinanti di cui alle righe K1, K2 o K3 della tabella seguente anziché alle prescrizioni di cui al punto 2 del presente allegato. Ciò vale se il veicolo soddisfa anche le prescrizioni per la misurazione della CO₂ e del consumo di carburante di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e alle relative disposizioni di attuazione conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008.

Le prescrizioni di cui alle righe K1–K3 non si applicano alle autovetture delle categorie M₁, M₂, N₁ e N₂ aventi una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare con carburante etanolo può invece soddisfare le prescrizioni della riga K1 o K7.

Un veicolo successivamente trasformato per funzionare a GNC (gas naturale compresso), GNL (gas naturale liquefatto) o GPL (gas di petrolio liquefatto) può invece soddisfare le prescrizioni della riga K4 o K8.

Un veicolo precedentemente immatricolato e messo in circolazione in un paese al di fuori dello Spazio economico europeo o della Turchia può invece soddisfare le prescrizioni della riga K5.

Un veicolo pesante per il trasporto di merci o un autobus pesante convertito per ridurre le emissioni di gas di scarico può invece soddisfare le prescrizioni specificate nella riga K6.

Un veicolo delle categorie M₁ e N₁ prodotto in grandi serie nei paesi terzi o per tali paesi può invece soddisfare le prescrizioni della riga T1.

Una roulotte, un'ambulanza e un carro funebre possono, nei casi specificati nella riga S2, essere invece conformi ai requisiti ivi elencati.

Un'autovettura con accesso per sedie a rotelle può altresì applicare le esenzioni di cui alla riga S2.

Una gru mobile CE può, al posto delle prescrizioni delle righe K1–K3, soddisfare le prescrizioni specificate nella riga S3.

Nel valutare se un camper, un'ambulanza o un carro funebre soddisfano le prescrizioni, la modifica della lunghezza del sistema di scarico, fino a 2 metri dopo l'ultimo silenziatore, non comporta l'obbligo di ulteriori test per gli inquinanti.

Riga	Disposizioni	Si applica ai veicoli messi in servizio
------	--------------	-----------------------------------------

K1	Conformi ai requisiti del e	Regolamento (CE) n. 595/2009 Euro 6 o successive modifiche secondo le date specificate nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011	1.7.2010 o versioni successive
		Regolamento (UE) 2017/2400 o successive modifiche	1.7.2019 o versioni successive per i gruppi di veicoli 4–5 e 9–10 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento
			1.1.2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli da 1– 3 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
			1.7.2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli 11– 12 e 16 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
K2	Conformi ai requisiti della direttiva modificata dalla direttiva	2005/55/CE Veicoli con motori che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B.2 delle tabelle 1 e 2 dell'allegato I	-
		2005/78/CE	1.7.2010– 31.12.2013
K3	Conformi ai requisiti del	regolamento 49 dell'ECE	-

		04 serie di modifiche Veicoli con motori che soddisfano le prescrizioni di cui alla riga B.2 delle tabelle 1 e 2 della sezione 5.2.1 o successive modifiche	1.7.2010– 31.12.2013
		05 serie di modifiche	1.7.2010– 31.12.2013
		06 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
e		Regolamento (UE) 2017/2400 o successive modifiche	1.7.2019 o versioni successive per i gruppi di veicoli 4–5 e 9–10 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento
			1.1.2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli da 1–3 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
			1.7.2020 o versioni successive per i gruppi di veicoli 11–12 e 16 come indicato nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento
K4	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	regolamento 115 dell'ECE	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive

K5	Il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative all'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera a norma dell'allegato 1 dei regolamenti e dei consigli generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2017:54) sui controlli tecnici e soddisfare le prescrizioni sulle emissioni relative al modello di veicolo in conformità delle normative federali degli Stati Uniti. In assenza di dati sul veicolo relativi ai coefficienti di assorbimento per l'opacità dei gas di scarico durante l'accelerazione libera, la soglia di prestazione è di $1,5 \text{ m}^{-1}$.		
K6	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	Regolamento 132 dell'ECE	-
		01 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
K7	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 5 delle norme svedesi per l'amministrazione stradale (VVFS 2003:29) sull'omologazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche.		
K8	I kit di conversione devono soddisfare le prescrizioni del	regolamento 143 dell'ECE	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
T1	Per quanto riguarda i gas di scarico, un veicolo deve soddisfare le prescrizioni tecniche alternative specificate nella voce 41 delle parti I e II dell'appendice 2 dell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, come formulate nel regolamento (UE) n. 183/2011.		
S1	Un'autovettura con un peso totale superiore a 2 500 kg, ricavata da un autocarro o da un autobus, può essere conforme ai requisiti che si applicano al veicolo di base. Lo stesso vale per un autobus ricavato da un autocarro o da un'autovettura.		
S2	Affinché le modifiche di un sistema di scarico siano accettate senza ulteriori prove sulle emissioni di gas di scarico e misurazioni del consumo di carburante e delle emissioni di CO ₂ , il sistema di scarico e gli eventuali filtri antiparticolato non possono essere interessati.		
S3	Una gru mobile può soddisfare le prescrizioni relative alle emissioni di gas di scarico della direttiva 97/68/CE, modificata dalla direttiva 2012/46/UE, o del regolamento (UE) 2016/1628.		

70. Componenti specifici per GNC (gas naturale compresso) e GNL (gas naturale liquefatto) e loro installazione

Un veicolo che circola a GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquefatto) deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K1 o K2 della tabella seguente per quanto riguarda la sicurezza del sistema di alimentazione.

Un veicolo che è stato successivamente convertito per funzionare a GNC o GNL deve soddisfare le prescrizioni di cui alle righe K2 o K3 per quanto riguarda la sicurezza del sistema di alimentazione.

Riga	Disposizioni	Si applica ai veicoli messi in servizio	
K1	Veicoli omologati o componenti omologati e installati ai sensi del	regolamento 110 dell'ECE	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
K2	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni del	regolamento 110 dell'ECE	-
		00 serie di modifiche o successive modifiche	1.7.2010 o versioni successive
ed essere installati secondo le istruzioni del produttore.			
K3	I kit di conversione devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato 5 delle norme svedesi per l'amministrazione stradale (VVFS 2003:29) sull'omologazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche.		1.1.2011 o versioni successive